



COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Ordinanza Sindacale

n. 31 del 10/03/2025

OGGETTO: chiusura circolazione veicoli a motore termico, elettrico o ibridi, eccetto velocipedi ed autorizzati, nel Parco Urbano Pineta di Sinnai nelle more dell'avvio della Zona a Traffico Limitato con decorrenza dal 12 marzo 2025.

IL SINDACO

Premesso che:

- in adiacenza al centro abitato di Sinnai si trova l'area demaniale gestita dall'Agenzia "Forestas" denominata "Foresta Campidano", la cui parte inferiore, di quest'area, nota come "Parco Urbano Pineta di Sinnai", comprende l'ex Caserma "Sa Pira" e il chiosco bar, ed è concessa, in uso al Comune di Sinnai per un periodo trentennale in base ad una concessione con l'Agenzia "Forestas";
- la suddetta convenzione stabilisce che la gestione e la responsabilità delle strade presenti nell'area concessa restano a carico dell'Amministrazione Comunale di Sinnai;

Considerato che:

- All'interno del Parco Urbano Pineta di Sinnai è presente una strada asfaltata che consente l'accesso sia alla Caserma "Sa Pira" sia ad altri immobili in concessione;
- questa strada, in determinati orari, è percorsa non solo da veicoli, ma anche da numerosi cittadini che frequentano il parco per attività ginniche e ricreative;

Constatato che:

- l'art. 7 del D.Lgs n. 285/92 (*Codice della Strada*) al comma 9 prevede che "... I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio...";
- in virtù dell'esigenza di contemperare i due interessi della fruibilità pedonale e veicolare del Parco Urbano della Pineta consentendo le attività ginnico/ricreative in assenza di traffico e conseguente inquinamento atmosferico, con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 20.12.2023 sono stati assegnati indirizzi per l'istituzione della "Zona a Traffico Limitato", ai sensi del suddetto comma 9 dell'art. 7 cds, anche in previsione della gara di affidamento della gestione del locale di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato Atto che è stata espletata la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023 per l'affidamento in concessione per anni 10 della gestione della struttura per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle relative pertinenze, situate all'interno del "Parco Urbano Pineta di Sinnai";

Constatato, altresì, che con decorrenza dal mese di luglio 2024, a causa della cessazione della precedente gestione e conseguente chiusura della suddetta struttura comunale del pubblico esercizio, è venuta meno l'attività di custodia connessa alla gestione del suddetto pubblico esercizio, con onere di apertura e chiusura del cancello d'ingresso al parco, secondo gli orari a suo tempo deliberati;

Atteso che pervengono segnalazioni di accesso indiscriminato dei veicoli negli orari notturni, con fenomeni di assembramenti e forme di degrado per abbandono di rifiuti, a causa della mancata chiusura del cancello presente all'ingresso, rasentando anche problemi di sicurezza urbana e di ordine pubblico;

Dato Atto che l'aggiudicatario della gestione del chiosco bar ha comunicato che l'avvio dell'attività è prevista per la tarda primavera 2025 perché sarà necessario eseguire lavori di riqualificazione ed ammodernamento della struttura;

Sentito il Direttore del complesso Forestale "Sette fratelli", competente per l'area della Foresta "Campidano", in relazione alla necessità di assumere provvedimenti volti a fronteggiare i fenomeni di degrado e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana sopra descritti;

Preso Atto che l'art. 7 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) al comma 9 prevede, altresì, che "... *In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta...*"

Ritenuto dover assumere immediati contingibili, urgenti e temporanei provvedimenti per fronteggiare il problema sopra rappresentato, e prevenire forme di degrado favorito da un accesso indiscriminato di veicoli, in assenza di attività di custodia, nelle more della riapertura dell'attività di pubblico esercizio, al quale competerà l'apertura e chiusura del cancello d'ingresso, secondo le indicazioni della Delibera di Giunta Comunale sopra ricordata;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada);

ORDINA

Con decorrenza dal 12 marzo 2025, e sino all'ultimazioni dei lavori propedeutici alla ripresa dell'attività di pubblico esercizio della struttura comunale, data dalla quale sarà attiva la "zona a traffico limitato" secondo la suddetta D.G.C. n. 204/2023 e saranno individuate le fasce orarie nelle quali sarà consentito transitare con i veicoli a motore, anche nel rispetto del comma 9 bis del precitato art. 7 D.Lgs 85/92:

- è sospesa la circolazione dei veicoli a motore, termico, ibrido ed elettrico all'interno del Parco Urbano la Pineta di Sinnai, ad eccezione dei veicoli:
 - di proprietà dell'Agenzia *Forestas* e dei suoi dipendenti;
 - di quelli appartenenti alle FF.OO., della polizia Locale e dei mezzi di soccorso;
 - dei servizi pubblici, nonché del soggetto aggiudicatario della gestione della struttura comunale e dei suoi dipendenti e/o collaboratori;
 - dei velocipedi;
 - di altre categorie di volta in volta autorizzate con specifico provvedimento della Polizia Locale;

DISPONE

- L'installazione di specifica segnaletica stradale all'ingresso del Parco Urbano Pineta di Sinnai a cura del Settore SS.TT. Comunale;
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio;
- La notificazione del presente provvedimento al Prefetto di Cagliari, al Questore di Cagliari, all'Agenzia *Forestas*, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Comando Stazione Carabinieri Sinnai, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Centrale del 118, all'operatore economico aggiudicatario della gestione della struttura;
- L'informazione della popolazione attraverso i *mass media* e social media istituzionali;

AVVERTE

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento con l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche disposizioni.

IL SINDACO

Maria Barbara Pusceddu

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*